

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 141/1975 (LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI RURALI).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già rappresentato.

Pertanto, in riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 1 e 2, si fa presente che le disposizioni della Convenzione si applicano a tutte le organizzazioni di categoria dei lavoratori rurali.

L'espressione "lavoratori rurali" è riferita ai lavoratori (impiegati e operai agricoli) dipendenti da imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse, comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato.

L'articolo 2135 del Codice civile definisce imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Chiarisce, altresì, che si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

La coltivazione del fondo implica lo sfruttamento della terra e, quindi, è tale l'insieme d'attività che va dalla lavorazione del suolo fino alla raccolta dei prodotti.

La silvicoltura è una particolare specie di coltivazione della terra, finalizzata alla produzione di alberi da legname. Naturalmente, non è attività agricola, ma commerciale, il mero taglio delle piante, coltivate da altri.

L'allevamento del bestiame di cui all'articolo 2135 del Codice civile è riferito all'attività di allevamento di animali sul fondo, in particolare all'allevamento di animali da carne, da latte, da lana e da lavoro e cioè ai bovini, ai suini, agli ovini e caprini e agli equini. Tuttavia, la legislazione speciale e i contratti collettivi, che fanno riferimento all'allevamento di animali e non di bestiame, riconoscono come attività agricole anche quelle degli allevamenti avicoli, ittici, ecc..

Si sottolinea, inoltre, che l'elemento della connessione determina l'applicabilità della normativa sull'imprenditore agricolo anche a quelle attività che di per sé sarebbero di natura commerciale, come appunto la trasformazione e l'alienazione dei prodotti agricoli. L'imprenditore agricolo che vende i prodotti del suolo da lui coltivato non perde dunque tale sua qualità per acquistare quella di imprenditore commerciale.

E' necessaria, però, in primo luogo, una connessione soggettiva, cioè l'unicità del soggetto che intraprende l'attività agricola e poi l'attività connessa, fermo restando che chi aliena prodotti della terra coltivata da altri è comunque un imprenditore commerciale; in secondo luogo, è necessaria anche una connessione oggettiva, cioè il carattere accessorio dell'attività commerciale rispetto a quella tipicamente agricola. Non a caso, del resto, l'articolo 2135 del Codice civile pretende che le attività connesse rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Si segnala, altresì, che il criterio della connessione è utilizzato anche al fine di considerare agricole le attività di allevamento di animali non ricompresi nella nozione di bestiame di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Una elencazione delle imprese agricole è riportata nell'articolo 1 dei due contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al settore dell'agricoltura (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli, stipulato il 27 maggio 2004, e Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, stipulato il 10 luglio 2002), a cui si rinvia. Al riguardo, si fa presente che il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti è stato rinnovato in data 6 luglio 2006 e, al momento, non è ancora disponibile il testo dell'accordo. Sarà cura di questa Direzione inviare tale testo non appena disponibile.

Occorre inoltre precisare che nella categoria dei lavoratori agricoli, oltre i lavoratori subordinati, che lavorano, stabilmente o a giornate, alle dipendenze di un imprenditore agricolo, rientrano anche coloro che lavorano per conto proprio: in particolare, coloro che ricevono in concessione il godimento della terra per effetto di un contratto di affitto o di un contratto associativo (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e soccidari).

La materia è regolamentata dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

L'articolo 6 definisce affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

I contratti associativi, invece, sono quelli che presuppongono non già una semplice concessione in godimento del fondo bensì la gestione in comune del fondo stesso.

Nel caso dell'affitto, dunque, imprenditore agricolo è l'affittuario coltivatore diretto, mentre nel caso dei contratti associativi imprenditori sono entrambe le parti.

I contratti associativi più ricorrenti sono la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida.

Nella mezzadria, il concedente e il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle

attività connesse, al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili (articolo 2141 del Codice civile).

Nella colonia parziaria, il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili (articolo 2164 del Codice civile).

Nella soccida, il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto (articolo 2170 del Codice civile).

A tale proposito, occorre segnalare che la precitata legge n. 203/1982 ha previsto, entro 4 anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la possibilità di conversione dei contratti agricoli di natura associativa (mezzadria, colonia parziaria e soccida) in affitto (articoli 25 e seguenti). Tale conversione ha operato su richiesta di una delle parti.

In merito ai quesiti di cui all'articolo 3, riguardante il diritto di libertà sindacale, si precisa che tale diritto è riconosciuto, allo stesso modo che agli altri lavoratori, a tutte le categorie di lavoratori rurali.

Al riguardo, nel richiamare quanto già comunicato a codesto Ufficio con il rapporto sulla Convenzione n. 87/1947 inviato nel 2005, si precisa quanto segue.

Nell'ordinamento italiano, il principio giuridico fondamentale sul quale poggia il sistema del diritto sindacale è quello della libertà di organizzazione sindacale, previsto dal 1° comma dell'articolo 39, che costituisce un'autonoma e specifica manifestazione del generalissimo principio di libertà d'associazione, previsto dall'articolo 18 della Costituzione.

Tale norma, a differenza dei commi 2°, 3° e 4°, ha trovato immediata applicazione.

La libertà sindacale di cui all'articolo 39 si manifesta come:

- libertà dei singoli lavoratori e datori di lavoro di costituire associazioni sindacali all'interno di una medesima categoria professionale o meglio di uno stesso settore della produzione;
- libertà dei singoli di scegliere l'associazione sindacale alla quale aderire, così come, libertà di non aderire ad alcuna associazione;
- libertà di definire l'ambito di operatività dell'associazione sindacale.

Il diritto di organizzarsi liberamente si esplica, in primo luogo, come diritto soggettivo pubblico di libertà, il cui primo effetto è quello di inibire allo Stato di compiere atti che risultino lesivi di tale libertà; di conseguenza, sarebbe certamente incostituzionale, ad esempio, un atto di legislazione ordinaria con il quale lo Stato determinasse i fini e le forme organizzative del sistema sindacale.

La norma in esame non garantisce soltanto contro interventi limitativi della libertà sindacale da parte dello Stato, bensì opera anche nei rapporti intersoggettivi di carattere privato.

Questo profilo riveste notevole importanza per il diritto del lavoro, in quanto i pericoli e le insidie all'esercizio della libertà sindacale possono riscontrarsi ancor più che nei rapporti tra i singoli e lo Stato, in quelli tra i lavoratori ed i datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro.

Il legislatore ordinario, al fine di garantire la massima effettività della norma costituzionale sotto questo secondo profilo, ha avvertito la necessità di consolidare il principio di libertà sindacale con riferimento specifico ai rapporti interprivati.

A tale scopo, ha emanato la legge 20 maggio 1970, n. 300, meglio nota come "Statuto dei lavoratori", la quale ha recepito i principi fondamentali fissati dalla Costituzione, tendendo non a disciplinare la libertà sindacale (ciò costituirebbe una illegittima interferenza del legislatore), bensì a garantire l'esercizio della stessa.

Alla libertà sindacale è espressamente dedicato il titolo II dello Statuto, a cui si rinvia.

Riguardo alla qualificazione giuridica del sindacato, si ribadisce che l'organizzazione sindacale tradizionale è di tipo associativo. Il sindacato nasce come associazione volontaria di lavoratori o di datori di lavoro, che ad essa aderiscono allo scopo di ottenere la migliore realizzazione possibile dei rispettivi interessi collettivi o professionali.

La mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione fa sì che, ancora oggi, le associazioni sindacali siano disciplinate dalla normativa di diritto comune e più precisamente, dagli articoli 36, 37 e 38 del codice civile, in base ai quali, attualmente, costituiscono delle mere associazioni non riconosciute, e cioè enti di fatto, dotate di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale, come tutte le associazioni non riconosciute, ma non di personalità giuridica.

Alle associazioni non riconosciute, considerato che presentano identità di struttura con le associazioni riconosciute come persone giuridiche, si applicano, oltre che gli articoli 36, 37 e 38 del codice civile, anche tutte quelle norme relative all'associazione riconosciuta che non si ricolleghino al riconoscimento della personalità giuridica.

Dall'applicabilità ai sindacati della normativa dettata per le associazioni non riconosciute consegue che l'ordinamento interno e l'amministrazione trovano la propria disciplina negli accordi intercorsi tra gli associati (articolo 36 del codice civile), cioè a dire nell'atto costitutivo e nello statuto, che non devono rivestire una forma particolare, né devono contenere specifiche regole, ad eccezione dell'indicazione dello scopo, potendo, in un secondo momento, intervenire deliberazioni assembleari nelle varie materie.

L'organizzazione interna dei sindacati attuali è a base democratica, essendo la loro attività regolata dalla volontà della maggioranza dei soci.

L'attuale sindacato, come associazione, opera direttamente nell'interesse dei soci; tuttavia, dato che l'interesse dei soci coincide con l'interesse generale della categoria, opera, indirettamente, anche nell'interesse della categoria professionale.

Appare tuttavia opportuno segnalare che l'organizzazione sindacale tradizionale, di tipo associativo, è rimasta tipica, e in qualche modo esclusiva, soltanto per l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro.

Per quella dei lavoratori, invece, si è assistito, negli ultimi anni, ad un progressivo superamento del tradizionale modello associativo, che è stato via, via affiancato, soprattutto a livello aziendale, da strutture sindacali di tipo istituzionale, da strutture, cioè, costituite e destinate ad operare non già su base associativa, ma, o perché liberamente elette dai lavoratori interessati (e con attività efficace non solo per i votanti, ma anche per i non votanti e per chi avesse votato candidati non eletti) o, più spesso, perché ritenute dal legislatore idonee a svolgere (al pari delle strutture associative) una efficace azione sindacale nell'interesse collettivo di un gruppo di lavoratori (Rappresentanze Sindacali Unitarie - R.S.U. - per quanto riguarda le modalità di costituzione e di funzionamento delle stesse, si rinvia al Protocollo di intesa per la costituzione delle R.S.U. operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, allegato 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, pagina 128 e seguenti).

Le strutture sindacali istituzionali di cui trattasi sono espressione della libertà sindacale sancita dal 1° comma dell'art. 39 della Costituzione, posto che tale disposizione riconosce la libertà dell'organizzazione sindacale e non già quella dell'associazione sindacale.

Lo scioglimento del sindacato, inteso come associazione, è previsto, oltre che per le cause contemplate nell'atto costitutivo e nello statuto, anche nel caso in cui lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, ovvero nel caso in cui tutti gli associati sono venuti a mancare (articolo 27 del Codice civile). Peraltro, è sempre ammessa una delibera assembleare di scioglimento con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati (articolo 21, 3° comma del Codice civile).

Si precisa, altresì, che le garanzie previste a tutela della libertà sindacale e dell'esercizio delle attività sindacali si applicano anche alle Federazioni e alle Confederazioni.

Circa la struttura organizzativa dei sindacati, si precisa che, in Italia, l'associazionismo sindacale si realizza attraverso criteri e sistemi diversi, a seconda che si tratti di lavoratori o di datori di lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori, l'unità di base è l'organizzazione nel luogo di lavoro; tuttavia, il lavoratore, se lavora in un'impresa all'interno della quale non esiste una struttura sindacale aziendale, può aderire direttamente alla struttura territoriale.

La struttura aziendale confluisce, in linea verticale, nelle strutture territoriali (provinciali) e, quindi, in quelle regionali e nazionali di categoria (Federazioni nazionali di categoria).

Le strutture orizzontali regionali e le Federazioni nazionali di categoria concorrono a formare la Confederazione.

In pratica, la struttura della rappresentanza sindacale si articola in due linee organizzative: una, cosiddetta “orizzontale”, secondo il dato territoriale; l'altra, cosiddetta “verticale”, secondo il dato della categoria e cioè secondo il tipo di attività produttiva dell'impresa in cui si colloca il lavoratore iscritto.

Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro, si fa presente che in tale ambito coesistono sistemi diversi che prevedono una distinzione in base alla natura del capitale delle imprese rappresentate, alla loro dimensione e al settore di attività: esistono associazioni di imprenditori privati e pubblici, di imprenditori agricoli, di piccoli e medi imprenditori, di costruttori, di imprenditori tessili, etc.

In merito all'acquisizione della personalità giuridica, si ribadisce che, nel nostro ordinamento, non esiste alcun meccanismo di registrazione o forma di pubblicità delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, le quali, attesa la mancata attuazione del 2° comma dell'articolo 39 della Costituzione, operano nel tessuto economico sociale del Paese come soggetti di diritto privato, non suscettibili di alcuna forma di controllo.

La materia è regolamentata dai commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 39, in cui è disposto che:

- ai sindacati non può essere imposto altro obbligo oltre quello della registrazione (presso uffici centrali o periferici);
- condizione per la registrazione è che i sindacati abbiano un ordinamento interno a base democratica;
- a seguito di tale registrazione è attribuita ai sindacati personalità giuridica di diritto pubblico e capacità di stipulare, attraverso rappresentanze unitarie in proporzione al numero degli iscritti, contratti collettivi con efficacia erga omnes.

A tale proposito, occorre segnalare che i precitati commi dell'articolo 39, che hanno natura programmatica, a tutt'oggi, non hanno trovato applicazione: da anni, infatti, attendono invano una legge di attuazione. Si precisa, altresì, che sono stati redatti vari progetti legislativi al riguardo, ma i sindacati, diffidenti verso ogni tipo di ingerenza nel loro campo d'azione, hanno difeso la libertà costituzionale conquistata, rifiutando, a priori, qualsiasi normativa statale in materia.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, si invia l'elenco delle principali organizzazioni di lavoratori agricoli operanti in Italia, in cui sono riportati i dati, in possesso di questa Direzione, relativi alla consistenza associativa (i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2004) e i dati relativi alle deleghe sindacali, forniti dall'INPS, aggiornati al 30 novembre 2002.

Si precisa che i dati relativi alla consistenza associativa riportati nel precitato elenco sono quelli risultanti dalle dichiarazioni effettuate dalle associazioni datoriali del settore dell'agricoltura.

Si precisa, altresì, che le organizzazioni sindacali riportate nel precitato elenco, articolate in strutture territoriali, capillarmente presenti sul territorio nazionale, rappresentano le istanze dei lavoratori nel settore primario dell'agricoltura, provvedendo alla contrattazione, alla stipula di contratti collettivi di categoria, nonché all'assistenza di parte nelle controversie di lavoro.

Dette organizzazioni sindacali promuovono, inoltre, gli interessi del settore nei rapporti con i poteri pubblici regionali e nazionali, e, in ottemperanza a quanto previsto da disposizioni di legge, sono chiamati attivamente alla vita economica sociale del Paese, attraverso l'inserimento negli organi collegiali dei vari organismi pubblici, uffici e commissioni provinciali e comunali.

Si segnala, infine, che alcune di queste organizzazioni sono inserite nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Tale organo, previsto dall'articolo 99 della Costituzione, è composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, e svolge compiti consultivi nei confronti di Camere e Governo nonché compiti di iniziativa legislativa specializzata nelle materie economiche e sociali.

Al riguardo, si invia un elenco di tutti i Membri del Consiglio.

Si inviano, altresì, i contratti del settore di seguito indicati:

- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 27 maggio 2004;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, il cui titolo IX (pagina 81 e seguenti) è dedicato ai diritti sindacali.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- Articolo 2135 del Codice civile;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli (27 maggio 2004);
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti (10 luglio 2002);
- Legge 3 maggio 1982, n. 203;
- Articoli 2141, 2164 e 2170 del Codice civile;
- Articoli 18, 39 e 99 della Costituzione;

- Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei lavoratori");
- Articoli 36, 37 e 38 del Codice civile;
- Articoli 21 e 27 del Codice civile;
- Elenco delle principali organizzazioni di lavoratori agricoli, operanti in Italia;
- Elenco dei Membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.